

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIAL ASSIST

DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N. 149

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE E GIUSTIZIA, CONNESSE ALL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

(G.U N.279 DEL 9.11.2020)

ENTRATA IN VIGORE 9.11.2020

Decreto "Ristori bis"	
Misure del decreto "Ristori 1" anche per altre attività L'elenco delle attività danneggiate dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19, individuato dall'allegato 1 al cd. decreto "Ristori 1" (D.L. n. 137 del 2020), è stato sostituito con un nuovo elenco di attività più ampio. Gli operatori che svolgono le attività individuate dal nuovo elenco potranno fruire delle agevolazioni individuate dal cd. decreto "Ristori" agli articoli: • 1 - Contributo a fondo perduto per operatori dei settori interessati dalle misure restrittive; • 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; • 9 - Cancellazione della 2° rata IMU.	<i>Art. 1, co. 1 e art. 8, co. 5 e 6</i>
Disposizioni ulteriori - con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive. Condizioni UE - L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.	
Gelaterie, pasticcerie, bar e alberghi - zone arancione e rosse – incremento del contributo a fondo perduto Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO: • 561030-gelaterie e pasticcerie; • 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti; • 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina; • 551000-Alberghi; con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del cd. decreto "Ristori" (D.L. n. 137 del 2020) è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota del 150% indicata nell'allegato 1 al cd. decreto "Ristori".	<i>Art. 1, co. 2, e art. 8, co. 6</i>
Condizioni UE - l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.	

Special Assist

Centri commerciali e produzioni industriali di alimenti e bevande - contributo a fondo perduto del DL “Ristori” anche nel 2021 Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nel 2021 agli operatori - con sede operativa nei centri commerciali; - delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3/11/20 (nel limite di spesa di 280.000.000 euro).		Art. 1, co. 4 e 5 e art. 8, co. 5 e 6
Misura del contributo riconosciuto nel 2021		
Soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'allegato 1	Soggetti che svolgono come attività prevalente un’attività che non rientra nell'allegato 1	
Il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del cd. decreto “Ristori”.	Il contributo: - spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1.1.2019; - è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del cd. decreto “Ristori” (D.L. n. 137 del 2020) (percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’importo dei ricavi del periodo d’imposta precedente).	
Istanza - il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo modalità disciplinate dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Condizioni UE - l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Disposizioni ulteriori - con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive.		
Contributo a fondo perduto per operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive– zone rosse È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, al 25/10/20, hanno i seguenti requisiti - hanno la partita IVA attiva; - dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al decreto; - hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM del 3/11/20.		Art. 2 e art. 8, co. 5 e 6

Special Assist

Condizioni - il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1/1/19.

Accesso al contributo - per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del cd. decreto "Ristori" (D.L. n. 137 del 2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del cd. decreto "Ristori" (D.L. n. 137 del 2020), il contributo è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10/6/20; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Determinazione del contributo		
Soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto	Soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL n. 34 del 2020 e che hanno attivato la partita IVA a partire dall'1/1/19	Soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'Art. 25 del DL n. 34 del 2020
Determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell'Art. 25 del cd. decreto "Ristori".	Determinato applicando le percentuali riportate nell' allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche	Determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 25 del DL n. 34 del 2020 (che prevedono l'applicazione di una percentuale del 20%, 15% o 10% - a seconda dell'importo dei ricavi del periodo d'imposta precedente); qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5.000.000 euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote sono riportate nell'[allegato 2](#) al decreto.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Disposizioni attuative - con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della disposizione.

Ulteriori disposizioni - con decreti del MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell'[allegato 2](#) al decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM 24/10/20 e 3/11/20.

Condizioni UE - l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Credito d'imposta canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda -- zone rosse

Spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 8 del cd. decreto "Ristori" (D.L. n. 137 del 2020) alle imprese che:

Art. 4 e art. 8, co. 6

Special Assist

- operano nei settori riportati nell'allegato 2 al decreto; - oppure svolgono le attività di cui ai seguenti codici ATECO: ✓ 79.1 – attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator; ✓ 79.11 – attività delle agenzie di viaggio; ✓ 79.12 – attività dei tour operator; che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3/11/20.	
Condizioni UE - l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.	
Cancellazione della 2° rata IMU – estensione a ulteriori attività – zone rosse Per il 2020, non è dovuta la 2° rata dell'IMU che deve essere versata entro il 16/12/20, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 3/11/20. Resta ferma la corrispondente esenzione dalla 2° rata 2020 dell'IMU per: - gli immobili dei settori del turismo e dello spettacolo prevista dall'Art. 78 del D.L. n. 104 del 2020; - gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al decreto a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.	<i>Art. 5 e art. 8, co. 6</i>
Condizioni UE - l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.	
Proroga del termine di versamento del 2° acconto per i soggetti che applicano gli ISA – casi in cui si prescinde dalla diminuzione del fatturato La proroga al 30/4/21 del termine relativo al versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19, prevista dall'art. 98, co. 1, del D.L. n. 104/2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi prevista dalla citata disposizione nei confronti dei soggetti che esercitano: - attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 e nell'allegato 2 al decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 3/11/20; - l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del DPCM 3/11/20.	<i>Art. 6</i>

Special Assist

Sospensione dei versamenti tributari Per i soggetti che: • esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'Art. 1 del DPCM 3/11/20, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3/11/20 (zone arancioni e rosse); • operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto; • esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (zone rosse), sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: • ai versamenti delle ✓ ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, ✓ trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • ai versamenti relativi all'Iva; I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/3/21 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/3/21.	Art. 7
Enti del Terzo settore - fondo straordinario È stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70.000.000 euro per il 2021, per interventi in favore di: • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991; • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'Art. 7 della legge n. 383 del 2000; • onlus di cui all'Art. 10 del DLGS n. 460 del 1997, iscritte nella relativa anagrafe.	Art. 15
Ripartizione risorse – con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si stabiliranno i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome.	
Lampedusa e Linosa – adempimenti tributari e contributivi sospesi I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa: • effettuano nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'Iva i versamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21/12/20 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data; • possono avvalersi della facoltà di versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli	Art. 18

Special Assist

artt. 126 e 127 del cd. decreto "Ristori" (D.L. n. 137 del 2020) rateizzandolo fino a un massimo di 24 rate mensili a decorrere dall'1/1/21, ai sensi dell'art. 97 del D.L. n. 104/2020.	
Condizioni UE - per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti UR relativi agli aiuti "de minimis". Istanza - i soggetti che intendono avvalersi della riduzione al 40% dei versamenti devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia.	
Produzione di prodotti ortofrutticoli –contributo Alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.	Art. 22
Limite di spesa - è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20.000.000 euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al DLGS n. 150 del 2012. Ripartizione - è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Condizioni UE - è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del MIPAAF sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni.	
Lavoratori sportivi - indennità Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'art. 17 del cd. decreto "Ristori" (D.L. n. 137 del 2020), si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31/10/20 e non rinnovati.	Art. 28